

**INDICE**

<b>1</b>	<b>SCOPO E PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>TIPO DI AUDIT E PERIODICITA'</b> .....	<b>2</b>
3.1	<i>Audit di certificazione stage 1</i> .....	2
3.2	<i>Audit di certificazione stage 2</i> .....	3
3.3	<i>Audit di sorveglianza</i> .....	3
3.4	<i>Audit di rinnovo</i> .....	3
<b>4</b>	<b>GESTIONE DEI RILIEVI RISCONTRATI SUL SISTEMA QUALITA'</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE</b> .....	<b>4</b>
5.1	<i>Libero accesso ai siti produttivi</i> .....	4
5.2	<i>Modifiche al sistema qualità approvato</i> .....	4
5.3	<i>Osservatori e guide</i> .....	4
5.4	<i>Segnalazioni sugli ascensori certificati</i> .....	4
<b>6</b>	<b>ITER DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
6.1	<i>Richiesta di offerta</i> .....	4
6.2	<i>Avvio della pratica di certificazione</i> .....	4
6.3	<i>Pianificazione degli audit</i> .....	5
6.4	<i>Valutazione della documentazione tecnica</i> .....	5
6.5	<i>Rilascio della certificazione</i> .....	5
<b>7</b>	<b>DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E CONDIZIONI DI VALIDITA'</b> .....	<b>5</b>
7.1	<i>Durata e rinnovo</i> .....	5
7.2	<i>Sospensione</i> .....	5
7.3	<i>Revoca e rinuncia</i> .....	5
<b>8</b>	<b>MARCATURA CE</b> .....	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196</b> .....	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>RICORSI</b> .....	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>RECLAMI</b> .....	<b>6</b>
<b>13</b>	<b>ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI</b> .....	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>REVISIONE PREZZI</b> .....	<b>7</b>
<b>15</b>	<b>UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI</b> .....	<b>7</b>
<b>16</b>	<b>FORO COMPETENTE</b> .....	<b>7</b>

<b>Rev.</b>	<b>Sintesi delle modifiche</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>
4	Revisione a seguito Direttiva 2014/33/UE	Flavio Banfi	CSI
3	Chiarimenti su uso logo di certificazione Precisazione su indipendenza reclami	Flavio Banfi	CSI

## **1 SCOPO E PREMESSA**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di certificazione di ascensori in relazione agli Allegati X, XI e XII della direttiva 2014/33/UE.

Per ogni definizione non specificata nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto definito nella Direttiva 2014/33/UE.

L'applicabilità del presente regolamento è vincolata alla entrata in vigore delle prescrizioni previste dalla Direttiva 2014/33/UE.

## **2 PRINCIPI GENERALI**

Le modalità di certificazione descritte dalla Direttiva 2014/33/UE negli allegati X, XI e XII si basano sulla presenza da parte dell'installatore di un sistema qualità, la cui copertura varia in base ai suddetti allegati. I principi di base su cui si basano le attività di certificazione da parte di ITALCERT sono i seguenti:

- deve implementare un sistema di gestione per la qualità idoneo ad assicurare la produzione di prodotti identici ai tipi certificati e/o ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. A tale scopo l'installatore può adottare un sistema qualità conforme alla edizione della norma ISO 9001 in vigore. In questo caso il modello di gestione ha presunzione di conformità.
- L'installatore può altresì implementare un sistema qualità seguendo un modello differente dalla ISO 9001 in vigore, il quale però non potrà godere dello status di "presunzione di conformità"; tale modello dovrà pertanto essere sottoposto a preliminare valutazione da parte di ITALCERT, che ha facoltà di non approvarlo, dandone motivata giustificazione. Come elemento minimo in ogni caso il sistema qualità dovrà seguire / fare riferimento ad un modello definito in standard / specifiche tecniche / linee guida emesse da organizzazioni autorevoli.
- Salvo differenti comunicazioni tra le parti si considera come implicito che il sistema qualità implementato dal fabbricante abbia come modello la norma ISO 9001 in vigore. Resta anche inteso che l'installatore avrà facoltà di ritenere non applicabili alcuni requisiti in base all'allegato scelto per la certificazione
- L'Allegato X (modulo E) presuppone che l'installatore abbia attivato un sistema qualità del prodotto atto ad assicurare che gli ascensori installati siano conformi ad un tipo approvato o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema qualità approvato conformemente all'Allegato XI e soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dall'Allegato I
- L'Allegato XI (modulo H1) presuppone che l'installatore assicuri mediante il proprio sistema qualità "totale", approvato e verificato da ITALCERT, sia la progettazione che la fabbricazione, installazione e collaudo finale degli ascensori. Dove richiesto, ITALCERT valuterà e approverà anche singoli progetti.
- L'Allegato XII (modulo D) presuppone che l'installatore abbia attivato un sistema qualità della produzione atto ad assicurare che gli ascensori installati siano conformi ad un tipo approvato o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema qualità approvato conformemente all'Allegato XI e soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dall'Allegato I.

La documentazione del sistema qualità, incluso i documenti di progetto ove applicabile, dovranno essere resi disponibili nella lingua italiana, salvo differenti accordi.

## **3 TIPO DI AUDIT E PERIODICITA'**

Nell'ambito dell'iter di conseguimento della certificazione e del suo mantenimento successivo, ITALCERT prevede l'attuazione dei seguenti audit:

- Audit di certificazione stage 1
- Audit di certificazione stage 2
- Audit di sorveglianza
- Audit di rinnovo.

Tutti gli audit sono svolti a titolo oneroso per il Richiedente, secondo le tariffe definite nel contratto di certificazione.

### **3.1 Audit di certificazione stage 1**

L'audit di stage 1 viene svolto presso la sede del fabbricante ed ha i seguenti scopi:

- a) verificare l'idoneità ed adeguatezza della documentazione che descrive il sistema qualità del Richiedente, in relazione ai requisiti stabiliti nella Direttiva 2014/33/UE;
- b) valutare il grado di preparazione per l'audit di stage 2;

- c) definire la pianificazione dello stage 2, definendo ove opportuno eventuali dettagli (come ad esempio la localizzazione delle attività esterne da verificare e le fasi del processo produttivo da verificare);
- d) (solo per Allegato XI) verificare l'idoneità e congruenza della documentazione tecnica per il progetto degli ascensori oggetto di certificazione;
- e) (solo per Allegato XI) approvare la documentazione tecnica di cui al punto precedente;
- f) (solo per Allegati X e XII) verificare la presenza delle certificazioni di tipo o secondo Allegato XI.

### 3.2 Audit di certificazione stage 2

Lo scopo dell'audit di stage 2 è di valutare l'attuazione, inclusa la sua efficacia, del sistema di gestione del Richiedente. L'audit di stage 2 deve aver luogo presso la (le) sede (i) del Fornitore e anche in almeno un cantiere di installazione.

Nel corso dell'audit il Gruppo di Audit raccoglie le necessarie evidenze oggettive al fine di valutare il grado di conformità e di adeguatezza del sistema qualità applicato al fine di assicurare una installazione sicura e in conformità ai requisiti stabiliti dalla Direttiva. La raccolta delle evidenze potrà essere effettuata mediante osservazione di attività, interviste con il personale e riesame di documenti.

### 3.3 Audit di sorveglianza

Gli audit di sorveglianza sono svolti con lo scopo di verificare il mantenimento della conformità del sistema qualità approvato. L'audit si svolge sia presso la sede del Richiedente sia presso un campione di cantieri di installazione, laddove essi siano disponibili.

Ad ogni audit dovrà essere esaminato almeno un esempio di realizzazione, installazione e collaudo di ascensori, sulla base della documentazione di registrazione delle attività svolte e/o sulla base di ispezioni in cantieri di installazione.

Nel corso della validità del certificato sono previsti sia audit di sorveglianza programmata sia audit senza preavviso, secondo lo schema seguente:

- 1 audit di sorveglianza programmata ogni anno solare (il primo audit viene svolto a non meno di 12 mesi dall'effettuazione dell'audit di stage 2);
- 1 audit di sorveglianza senza preavviso<sup>1</sup> nel corso di validità del certificato emesso.

Ulteriori Audit possono essere richiesti da ITALCERT nei seguenti casi:

- Presenza di situazioni particolarmente critiche che richiedono un incremento del monitoraggio sul campo da parte di ITALCERT.
- Segnalazioni di incidenti / reclami sui prodotti realizzati.
- Mancata trasmissione delle azioni correttive a seguito delle NC rilevate
- Mancata evidenza di attuazione delle azioni previste a seguito delle NC rilevate.

### 3.4 Audit di rinnovo

A circa 2 mesi di distanza dalla scadenza del certificato viene effettuato un audit di rinnovo del certificato.

In caso di mancata effettuazione dell'audit di rinnovo entro la data di scadenza del certificato, il certificato cessa di validità e non potrà essere utilizzato fino al suo eventuale successivo ripristino.

## 4 GESTIONE DEI RILIEVI RISCONTRATI SUL SISTEMA QUALITÀ

A seguito degli audit possono emergere ed essere verbalizzati dei rilievi sul sistema qualità, il cui grado di rilevanza è di seguito definito:

- Non Conformità di Classe 1: La presenza di NC di classe 1 è ostativa al rilascio o al rinnovo del certificato, fino alla sua completa risoluzione; se rilevata in occasione di un audit di sorveglianza essa deve essere risolta non oltre 60 giorni: trascorso tale tempo il certificato viene sospeso.
- Non Conformità di Classe 2: Eventuali NC di classe 2 richiedono la gestione mediante azioni correttive / correzioni che assicurino la loro rimozione in un tempo non superiore a 120 giorni. Esse non sono ostative al rilascio o rinnovo della certificazione. La verifica della efficace attuazione è prevista nella prima verifica di sorveglianza prevista.
- Raccomandazione: indicazione, non vincolante, di aree di miglioramento e/o consolidamento del sistema di gestione.

<sup>1</sup> con il termine "senza preavviso" si intende un preavviso che può essere ridotto fino a 5 giorni lavorativi.

- Osservazione: situazione legata ad uno o più documenti del sistema di gestione che, pur non configurandosi come non conformità, richiedono un aggiornamento e/o modifica del documento stesso.

## 5 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

### 5.1 *Libero accesso ai siti produttivi*

Il Richiedente che ha avviato la certificazione deve garantire agli ispettori di ITALCERT il libero accesso alle varie unità produttive ed alla documentazione inerente il sistema qualità per l'effettuazione delle visite di valutazione e sorveglianza.

Il richiedente deve inoltre consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accredитamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (fino a 5 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Richiedente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Richiedente determina l'interruzione dell'iter di certificazione avviato o la sospensione del certificato (se già emesso); l'iter o il certificato (se già emesso) verranno definitivamente interrotti / revocati nel perdurare del diniego in questione.

### 5.2 *Modifiche al sistema qualità approvato*

L'intestatario del certificato è tenuto a comunicare a ITALCERT qualsiasi progetto di modifica al sistema qualità, sia essa di tipo funzionale, organizzativo od operativo ed alla documentazione che lo descrive (manuale della qualità e procedure).

In base alle informazioni ricevute, ITALCERT valuterà se i cambiamenti:

- non inficino le condizioni di certificazione; in questo caso ITALCERT verifica l'efficacia delle modifiche in occasione della prima visita di sorveglianza.
- alterino le condizioni di certificazione e perciò richiedano l'effettuazione di una visita di sorveglianza aggiuntiva.

### 5.3 *Osservatori e guide*

Qualora siano presenti eventuali consulenti esterni all'organizzazione durante l'effettuazione degli audit, essi dovranno mantenere il ruolo di "osservatori" e non interferire con la conduzione degli audit.

Il richiedente deve inoltre mettere a disposizione del Gruppo di Audit una o più "guide" per accompagnare gli ispettori incaricati durante l'audit.

### 5.4 *Segnalazioni sugli ascensori certificati*

Laddove ITALCERT riceva una segnalazione su un ascensore certificato da ITALCERT da parte di un utilizzatore o da parte di un soggetto differente dal fabbricante o installatore, ITALCERT si riserva la possibilità (in base alla natura e appropriatezza della segnalazione ricevuta) di richiedere al fabbricante o all'installatore (in base alle effettive competenze) una valutazione della segnalazione ricevuta, con la finalità sia di rimuovere il problema emerso sia di valutare l'effetto reale o potenziale su altri ascensori installati.

## 6 ITER DI CERTIFICAZIONE

### 6.1 *Richiesta di offerta*

Qualsiasi Organizzazione può richiedere un'offerta per la certificazione di sistema qualità (SQ) ai fini della marcatura CE di ascensori secondo la direttiva 2014/33/UE compilando e inviando il modulo "questionario informativo" ASC09 oppure una richiesta scritta di dettaglio con le attività richieste.

A seguito della richiesta ITALCERT predisponde una offerta tecnico – economica, che include il programma di audit (incluso la durata in giorni / uomo degli audit) e gli importi previsti, sulla base delle informazioni ricevute dal Richiedente; nel caso in cui le informazioni trasmesse risultassero inesatte, ITALCERT effettuerà un nuovo riesame della pratica e, se opportuno, un aggiornamento del programma di audit e delle condizioni economiche.

### 6.2 *Avvio della pratica di certificazione.*

L'accettazione dell'offerta e la presentazione della domanda di certificazione costituiscono l'avvio della pratica di certificazione. A seguito di ciò il Richiedente dovrà trasmettere i seguenti documenti:

- Manuale della qualità, redatto sulla base dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

- Elenco delle procedure del sistema qualità;
- Descrizione, eventuale classificazione in base ai requisiti stabiliti dalla direttiva e documentazione illustrativa degli ascensori ai quali è applicato il SQ di cui è richiesta la certificazione.
- Certificato di iscrizione alla CCIAA

La valutazione completa della documentazione è comunque prevista in occasione dell'audit di stage 1.

### **6.3 Pianificazione degli audit**

A seguito dell'apertura della pratica ed al ricevimento dei documenti di cui al punto precedente, ITALCERT pianifica l'organizzazione dell'audit di stage 1 e (preliminarmente) dell'audit di stage 2, comunicando altresì il nominativo degli ispettori incaricati. Il Richiedente ha facoltà di ricusazione degli ispettori incaricati entro un termine massimo di 5 giorni, supportando la richiesta con adeguate motivazioni.

In caso di esito negativo dell'audit di stage 1 non sarà possibile effettuare l'audit di stage 2 fino al completamento delle azioni atte a risolvere i rilievi emersi. ITALCERT può, a suo insindacabile giudizio, predisporre la ripetizione dell'audit di stage 1 in caso di mancanze di particolare gravità ed estensione.

### **6.4 Valutazione della documentazione tecnica**

Nel caso di esame del progetto (allegato XI), l'installatore deve richiedere a ITALCERT una formale valutazione e approvazione prima di applicare eventuali modifiche al progetto approvato.

Salvo diversamente concordato la documentazione viene fornita in lingua italiana.

### **6.5 Rilascio della certificazione**

L'esito degli audit di certificazione e di rinnovo, incluso eventuali proposte di azioni correttive da parte del richiedente, viene riesaminato a cura di un Comitato di Delibera, che potrà esprimere parere positivo o negativo, con possibilità anche di richiedere eventuali azioni aggiuntive al Richiedente.

## **7 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E CONDIZIONI DI VALIDITA'**

### **7.1 Durata e rinnovo**

Il certificato rilasciato ha durata di tre anni e può essere rinnovato per ulteriori 3 anni a seguito di audit di rinnovo.

### **7.2 Sospensione**

Il certificato può venire sospeso nei seguenti casi:

- richiesta volontaria da parte dell'Installatore
- rifiuto da parte dell'installatore di ricevere un audit
- mancata risoluzione di non conformità entro i tempi e nelle condizioni stabilite
- eventuali reclami e/o incidenti che abbiano coinvolto prodotti realizzati dall'installatore

La sospensione viene comunicata da ITALCERT all'installatore mediante lettera trasmessa via fax, via posta raccomandata o mediante posta elettronica certificata. Nella comunicazione ITALCERT indica le condizioni per il ripristino della certificazione e la tempistica massima di sospensione prima di procedere alla revoca del certificato.

### **7.3 Revoca e rinuncia**

Qualora non risultasse possibile ripristinare il certificato al termine del periodo di sospensione esso viene revocato da ITALCERT.

L'installatore può rinunciare alla certificazione dandone comunicazione mediante lettera firmata dal Legale Rappresentante trasmessa mediante fax, raccomandata o PEC.

La richiesta di rinuncia comporta l'immediata cessazione di validità del certificato a meno che:

- L'installatore acconsenta a ricevere un audit straordinario a chiusura della certificazione.
- L'installatore comunichi la propria intenzione al trasferimento del certificato ad altro Organismo Notificato, trasferimento che dovrà essere completato entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

## **8 MARCATURA CE**

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato nell'Allegato II della Regolamento 765/2008.

La marcatura CE è apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile in aggiunta alle indicazioni previste al punto 5 dell'allegato I della Direttiva (punto 3).

Nell'ambito delle certificazioni rilasciate in conformità al presente regolamento la marcatura CE è seguita dal n° 0426 (identificativo univoco di ITALCERT).

È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

## **9 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

La documentazione e le informazioni trasmesse dal Richiedente a Italcert per l'espletamento delle attività di valutazione e certificazione rimangono di proprietà del Richiedente. Il personale di ITALCERT coinvolto nelle attività di certificazione non potrà utilizzare tale documentazione per altri scopi che non siano strettamente correlati con le proprie attività di valutazione e certificazione.

ITALCERT non potrà trasmettere tali dati a terzi se non dietro esplicita autorizzazione del Richiedente, da esprimersi mediante forma scritta, fatti salvi gli obblighi verso le autorità di controllo come specificato nel paragrafo seguente.

## **10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni i dati personali forniti dal Fabbricante a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Fabbricante è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti (Fascicolo Tecnico ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato; in tale ambito i dati potranno essere trasmessi agli Enti predisposti alla sorveglianza di ITALCERT. "Titolare" dei dati personali è ITALCERT S.r.l., con sede in Viale Sarca 336, Milano; ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 il Fabbricante può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, ad esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

## **11 RICORSI**

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

## **12 RECLAMI**

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in accordo alla normativa vigente ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

### **13 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI**

Il presente Regolamento viene accettato dall'installatore che richiede la certificazione con la presentazione della domanda di certificazione.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento ITALCERT renderà disponibile il nuovo documento sul sito [www.italcert.it](http://www.italcert.it), nella sezione dedicata alla certificazione Ascensori e ne darà comunicazione ai propri clienti mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Gli aggiornamenti verranno ritenuti accettati per silenzio-assenso salvo esplicita rinuncia da parte dell'installatore da trasmettere mediante fax, lettera raccomandata o e-mail entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiornamento. A seguito

### **14 REVISIONE PREZZI**

I corrispettivi indicati nelle offerte sono calcolati sulla base del Tariffario di ITALCERT.

Tali importi del Tariffario ITALCERT possono essere soggetti a revisione prezzi, nel qual caso ITALCERT, nel caso di accordi formulati sulla base degli importi a tariffario, si impegna a notificare tale variazione all'installatore a mezzo lettera raccomandata A.R.

### **15 UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI**

In relazione alle attività oggetto del presente Regolamento non è previsto né è consentito l'utilizzo del logo di ITALCERT o di ACCREDIA.

### **16 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia il foro competente è quello di MILANO.